

**REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2000 DELLA COMMISSIONE****del 19 maggio 2000****che fissa, nel quadro del regolamento (CE) n. 411/97, il massimale dell'aiuto finanziario comunitario a favore delle organizzazioni di produttori che hanno costituito un fondo di esercizio per il 1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi di esercizio e l'aiuto finanziario comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(4)</sup>, istituisce un regime di aiuto finanziario a favore delle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio. Il paragrafo 5 di detto articolo prevede che, a partire dal 1999, tale aiuto finanziario non possa superare il 4,5 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori, a condizione che l'importo totale degli aiuti finanziari sia inferiore al 2,5 % del fatturato totale di tutte le organizzazioni di produttori.
- (2) In base alle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 411/97, gli aiuti finanziari richiesti

per il 1999 dalle organizzazioni di produttori ammontano a 324,30 milioni di EUR, a fronte di un fatturato totale dell'insieme delle organizzazioni di produttori pari a 12 459,63 milioni di EUR. È quindi opportuno fissare il massimale dell'aiuto finanziario succitato al 3,6089 % del valore della produzione commercializzata di ogni organizzazione di produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto finanziario comunitario previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 non può superare il 3,6089 % del valore della produzione commercializzata di ogni organizzazione di produttori per quanto riguarda le domande di aiuto riferite al 1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 238 del 9.9.1999, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.